

STUDIO LEGALE IACOVINO & ASSOCIATI

PATROCINIO MAGISTRATURE SUPERIORI

SERVIZI LEGALI

CAMPOBASSO Via E. Berlinguer n. 1 (86100) Tel.0874/69016 - Fax 0874/64416
ROMA Via Lima n. 20 Int. 1 (00198) Tel./Fax. 06/97881020

PEC VINCENZO.IACOVINO@LEGALMAIL.IT
E-MAIL VINCENZO.IACOVINO@IACOVINOSTUDIOLEGALE.IT
SEGRETERIA@IACOVINOSTUDIOLEGALE.IT

ECC.MO TAR LAZIO - ROMA

RICORSO IN RIASSUNZIONE

*(IN RIASSUNZIONE DEL RICORSO PROPOSTO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO, VI SEZ, R.G.
9081/2019)*

Per: i Sigg.ri **Giulia Dellepiane** [c.f. DLLGLI82L42L219I], nata il 02/07/1982 in Torino; **Alessio Garofoli** [c.f. GRFLSS77R07H501Z], nato il 07/10/1977 in Roma; **Manuel Bertin** [c.f. BRTMNL75E09I904I] nato il 09/05/1975 in Spilimbergo; **Giuseppina Sozio** [c.f. SZOGPP81H43A509Y] nata il 03/06/1081 in Avellino, **Graziano Capponago Del Monte** (C.F. CPPP57N59T18F2050), tutti rappresentati e difesi, giusta procura in calce all'atto di primo grado, dall' avv. **Vincenzo IACOVINO** (C.F. CVNVCN61R07F391R) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma alla Via Lima n. 20.

Il nominato difensore dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria al num. di fax 0874/64416 oppure al seguente indirizzo PEC: vincenzo.iacovino@legalmail.it ;

CONTRO

RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. (P. IVA 06382641006), con sede legale in Roma, Via Giuseppe Mazzini n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti prof. Massimo Luciani (C.F. LCNMSM52L23H501G), Stefano D'Ercole (C.F. DRCSFN47A15E506G), Nicola Palombi (C.F. PLMNCL66M07H501H) e Francesco Pignatiello (C.F. PGNFNC82T31A465S) ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale D'Ercole in Roma, Via in Arcione n. 71 (per le comunicazioni e per ogni fine di legge si indicano il numero di fax 066864800 e l'indirizzo pec stefanodercole@ordineavvocatiroma.org, che si indica anche quale domicilio digitale).

nonché contro

- **Maria Elena Scandalianto** [c.f. SCNMLN80P69H501C], nata a Roma il 29/09/1980 e

- residente in Milano, alla Via Padova n. 217;
- **Davide Maggiore** [c.f. MGGDVD83D22H501H], nato a Roma il 22/04/1983 e residente in Roma alla Via Siro Angeli n. 1 –int. 10 –pal. 8;
 - **Francesco Maesano** [c.f. MSNFNC86E14F205U] nato a Milano il 14/05/1986 e residente in Roma alla Via Arco di S. Margherita n. 9 – scala A – int. 2;
 - **Marco Bariletti** [c.f. BRLMRC75B02E514T]nato a Legnano (MI) il 02/02/1975 e residente in Roma alla Via Pinturicchio n. 44- int. 12

PER L'ANNULLAMENTO

del diniego dell'istanza ostensiva o di accesso agli atti inoltrata dal ricorrente in data 19.11.2018, espresso in virtù del riscontro fornito con nota prot. RUO/RI/29366 del 21 dicembre 2018, comunicata e inviata in data 21.12.2018, nonché per il conseguente accertamento del diritto di accesso dell'istante, con condanna della resistente all'integrale ostensione dei documenti per i quali si chiede l'accesso.

ANTEFATTO

Con ricorso – che di seguito integralmente si trascrive - ritualmente notificato e incardinato dinanzi il TAR Lazio – Roma, III Sez, R.G. 1292/2019, i ricorrenti chiedevano di: **a)** annullare il provvedimento di rigetto impugnato; **b)** per l'effetto, accertato il diritto dei ricorrenti alla piena e integrale ostensione della documentazione richiesta con istanza del 19/11/2018, e nella specie 1. La pianta organica dei giornalisti RAI prima delle graduatorie 2013 e 2015; 2. La pianta organica dei giornalisti integrata con le eventuali assunzioni dei vincitori e degli idonei a seguito della pubblicazione della graduatoria 2013 e 2015; 3. L'elenco dei giornalisti assunti dal 2013 senza attingere alle graduatorie 2013 e 2015; 4. L'elenco degli esodi di risorse giornalistiche a partire dal 2013 sino a tutt'oggi e l'elenco degli esodi preventivati e pianificati anche a far data dal 2019, ordinare alla RAI l'esibizione della documentazione richiesta, mediante visione ed estrazione copie, entro un termine non superiore a 30 giorni; **c)** nominare un commissario ad acta che provveda in luogo della parte resistente, in caso di inerzia di quest'ultima; **d)** porre a carico dell'Amministrazione le spese del presente giudizio, nonché quelle per l'opera del Commissario ad acta.

Si costituiva in giudizio la RAI, la quale concludeva per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.

L'adito TAR, con sentenza n. 9348/2019, pubblicata in data 15/07/2019, accoglieva il ricorso proposto disponendo l'ostensione della documentazione richiesta, limitatamente ai documenti di cui ai punti 1, 2 e 3 della domanda ostensiva, mentre non accoglieva il ricorso con riferimento al punto 4

- Avverso la suindicata sentenza proponeva appello al Consiglio di Stato la RAI ritenendo che essa andasse riformata per plurime motivazioni e premettendo a queste, un'eccezione preliminare su un asserito vizio del contraddittorio.
- Con riferimento a tale eccezione, gli odierni ricorrenti si costituivano in giudizio ritenendo la stessa assolutamente infondata e pretestuosa, avendo correttamente adempiuto agli obblighi di notifica e individuazione dei controinteressati secondo quanto disposto dal dettato normativo a riguardo.

Con sentenza n. 4003/21, il Consiglio di Stato accoglieva la suddetta eccezione ritenendo che la notifica del ricorso di primo grado non fosse avvenuta correttamente e per l'effetto annullava la sentenza impugnata con rinvio al giudice di primo grado, onde assicurare l'integrazione del contraddittorio.

Tanto premesso, con il presente atto si provvede alla riassunzione e alla costituzione in giudizio, insistendo nel ricorso e riservandosi di integrare nel prosieguo le difese e si ribadisce che i provvedimenti di cui al ricorso introduttivo, sono illegittimi e vanno annullati per i medesimi motivi ivi illustrati che qui integralmente si trascrivono e riportano, ribadendone la fondatezza.

FATTO

- I ricorrenti hanno partecipato al concorso indetto dalla RAI il 24 febbraio 2014 per il reclutamento di 100 Giornalisti Professionisti, da destinare al servizio pubblico.
- Al termine delle prove di concorso sono state approvate, in data 19/10/2015, due graduatorie, una relativa ai 100 (oltre *ex aequo*) vincitori, e l'altra relativa a 287 concorrenti giudicati "idonei" collocatisi in posizione successiva.
- La Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 1096, precisa "1096. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività funzionali al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e societari attribuiti alla società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, nonchè di garantire gli equilibri concorrenziali nel mercato radiotelevisivo, non si applicano alla società RAI-Radiotelevisione italiana Spa le norme di contenimento della spesa in materia di gestione, organizzazione, contabilità, finanza, investimenti e disinvestimenti previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'ISTAT delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196; pertanto la RAI-Radiotelevisione italiana Spa può avviare, in un'ottica virtuosa di risparmio a medio-lungo termine, immissioni in organico di figure al livello retributivo più basso, attingendo in primis al personale idoneo inserito nelle graduatorie 2013 e 2015 di giornalisti professionisti riconosciuti idonei.";

- Alla luce di tale sopravvenuta norma di fonte primaria e speciale i ricorrenti, che hanno superato le prove concorsuali e sono stati giudicati "idonei", in data 19.11/2018 hanno presentato alla RAI istanza formale di accesso ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 33/2013, per conoscere: . . . 1. La pianta organica dei giornalisti Rai prima delle graduatorie 2013 e 2015; 2. La pianta organica dei giornalisti integrata con le eventuali assunzioni dei vincitori e degli idonei a seguito della pubblicazione delle graduatorie 2013 e 2015; 3. L'elenco dei giornalisti assunti dal 2013 senza attingere alle graduatorie 2013 e 2015; 4. L'elenco degli esodi di risorse giornalistiche a partire dal 2013 sino a tutt'oggi e l'elenco degli esodi preventivati e pianificati anche a far data dal 2019;"

- Con sua comunicazione del 21 dicembre 2018, Prot. RUO/RI/ 29366 la RAI ha negato ai ricorrenti l'accesso, rigettando la relativa istanza con le seguenti testuali motivazioni: *"rappresentiamo che i documenti di cui ai numeri 1 e 2 citati nella Vostra del 6 novembre non sono esistenti, inoltre, in via piu generale, osserviamo che nessuno documento cui si fa menzione (cfr 1. La pianta organica dei giornalisti Rai prima delle graduatorie 2013 e 2015; 2. La pianta organica dei giornalisti integrata con le eventuali assunzioni dei vincitori e degli idonei a seguito della pubblicazione delle graduatorie 2013 e 2015; 3. L'elenco dei giornalisti assunti dal 2013 senza attingere alle graduatorie 2013 e 2015; 4. L'elenco degli esodi di risorse giornalistiche a partire dal 2013 sino a tutt'oggi e l'elenco degli esodi preventivati e pianificati anche a far data dal 2019) ha alcun collegamento logico e giuridico con l'applicazione della Legge n. 205/2017. L'assunzione di nuovo personale giornalistico, infatti, discende dalle esigenze manifestate dalle testate giornalistiche e non già dall'esistenza di una pianta organica in un dato momento, tanto meno dalla pianificazione degli esodi di personale che può, in ipotesi, anche non essere rimpiazzato. Allo stato, pertanto, non emerge e alcun interesse diretto concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata alla visione di tali documenti"*.

- In data 27.12.2018, sempre per il tramite del loro legale Avv. Vincenzo Iacovino, gli istanti replicavano alla nota Rai del 21.12.2018 e insistevano nella richiesta di accesso agli atti formulata in data 26.11.2018, in particolare precisando che i Direttori di testata segnalano alla Direzione Risorse umane semplicemente le esigenze in termini di risorse giornalistiche, rimanendo poi alla Direzione del personale decidere chi tra i già assunti da selezione ed in base alla graduatoria generale debba essere destinato a soddisfare le formulate richieste interne".

- In data 8.1.2019 gli istanti hanno nuovamente sollecitato la Rai con comunicazione del seguente tenore " INVITA E DIFFIDA NUOVAMENTE LA Rai Radiotelevisione italiana

S.p.A. in persona del Presidente, dell'Amministratore delegato e Direttore Risorse Umane e Organizzazione a fornire nell'immediatezza all'amministratore delegato il necessario supporto istruttorio finalizzato al tempestivo adempimento delle norme di legge di cui all'art. 1, comma 1096, Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ed in particolare a fornire tempestivamente agli istanti:

- 1) La pianta organica dei giornalisti Rai prima delle graduatorie 2013 e 2015;*
- 2) La pianta organica dei giornalisti integrata con le eventuali assunzioni dei vincitori e degli idonei a seguito della pubblicazione delle graduatorie 2013 e 2015;*
- 3) L'elenco dei giornalisti assunti dal 2013 senza attingere alle graduatorie 2013 e 2015;*
- 4) L'elenco degli esodi di risorse giornalistiche a partire dal 2013 sino a tutt'oggi e l'elenco degli esodi preventivati e pianificati anche a far data dal 2019;"*

Motivo della sollecitazione, come precisato nella premessa della nuova ulteriore diffida e richiesta di accesso agli atti in data 8.1.2019, era l'aver appreso da fonti interne che Rai, anche in accordo con O.S., aveva in animo di bandire a breve nuova selezione per giornalisti, in contrasto con la legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 1096.

Nel testo della citata lettera si osservava inoltre come dalle fonti interne Rai si apprendeva dell'intento di ricorrere, niente di meno, a prime utilizzazioni per i giornalisti formati alla Scuola di Perugia, posto che la Rai impiega ingenti risorse per tale Scuola.

- A tale proposito gli istanti non mancavano però di rilevare, stigmatizzando, come *"Non sarebbe dato comprendere cosa si intende per prime utilizzazioni e come mai si dovrebbe dare precedenza a soggetti formati da una scuola, cui inspiegabilmente la Rai contribuisce piuttosto che da altre scuole regolarmente istituite ed in ogni caso perchè mai non si dovrebbe ricorrere agli idonei per le paventate utilizzazioni. " Infatti, rilevavano gli istanti "Per eventuali utilizzazioni, la Rai deve pur sempre ricorrere a procedure selettive per le quali restano validi tutti gli argomenti già spesi con riferimento alle nuove procedure e al diritto di precedenza degli idonei alle procedure concorsuali del 2013 e 2015".*

- Il rifiuto della RAI di far conoscere ai ricorrenti gli atti e i documenti richiesti, ed il relativo diniego impugnato in questa sede, sono assolutamente ingiustificati ed illegittimi per le seguenti ragioni di

DIRITTO

I. Violazione del diritto di accesso quale principio generale dell'attività amministrativa. Violazione dell'art. 1 Legge n. 241/1990 e del principio di trasparenza dell'attività amministrativa. Violazione degli artt. 22,23, 24 e ss della legge 241/1990.

Il diniego della RAI di accogliere la richiesta di accesso dei ricorrenti è volto ad eludere la normativa in materia di trasparenza, per impedire ogni azione a tutela dei fondamentali diritti e interessi giuridici che la legge riconosce. I ricorrenti sono giornalisti professionisti che hanno partecipato alla selezione RAI e alle relative prove, scritte e orali, per il reclutamento di personale da destinare al servizio di informazione, e pertanto nei confronti della RAI essi non sono dei *quisque de populo*, ma portatori di una posizione qualificata e differenziata in quanto titolari di un interesse diretto, concreto e attuale ad accedere agli atti e alla documentazione collegata alla selezione. L'art. 22 della legge n. 241/1990, lett. e), comprende nella "pubblica amministrazione" tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario. Infatti, data la sua "natura sostanziale di ente pubblico", ad avviso del Consiglio di Stato la RAI è equiparata in tutto e per tutto alla Pubblica Amministrazione (si richiama in proposito l'ordinanza del Consiglio di Stato n. 01191/2018). Pertanto, la RAI è tenuta ad osservare le norme comunitarie di evidenza pubblica e quelle interne attuative, nonché i principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità ed imparzialità. Nella specie essa, quale gestore del servizio pubblico - a cui, peraltro, è collegata la selezione in questione, diretta a reclutare giornalisti addetti all'informazione - è doverosamente tenuta a consentire ai ricorrenti l'accesso in quanto, in base al co. 2 del citato art. 22, il diritto di accesso è collegato a rilevanti finalità di pubblico interesse, e costituisce principio generale dell'attività amministrativa "al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza". Trattasi di un diritto, quello di accesso, che il legislatore ha inteso ulteriormente rafforzare attraverso l'affermazione di un fondamentale e generale principio, che è contenuto nell' art. 1, co. 1, e 2, del d.lgs. n. 33/2013, secondo il quale *"La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche."* e *"La trasparenza (...) concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino"* (cfr. C.d.S., Sez. VI, 3 ottobre 2016, n. 4067). La legge tutela l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia

necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici...» (art. 24, c. 7 della legge n. 241), in ossequio al diritto costituzionalmente protetto dall'art. 24 Cost." (C.d.S. di Stato, sez. IV, sentenza 14 luglio — 12 agosto 2016, n. 3631). Nella specie, il diniego della RAI impugnato in questa sede viola l'art. 24, co. 7, in base a cui *"deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici"*. (TAR Lazio, Roma, 08.07.2008, n. 6450; TAR Campania, Napoli, sez. V, 10.03.2005 n. 1688; 10.10.2002 n. 6256; C.d.S., sez. IV, 13.01.1995, n. 5; 31.10.1997, n. 1249). E' pacifico orientamento quello secondo cui *"il diritto di accesso va riconosciuto a chiunque possa dimostrare che gli atti procedurali oggetto dell'accesso siano idonei a produrre effetti diretti o indiretti nei propri confronti"*, il che è quanto accade nella situazione dei ricorrenti, sui quali la eventuale violazione della graduatoria 2015 produce effetti concreti e diretti (cfr. C.d.S., sez. IV, 3 agosto 2010 n. 5173; C.d.S., sez. VI, 9 marzo 2011, n. 1492; C.d.S. A. P. 24 aprile 2012, n. 7). Inoltre, ad avviso del Consiglio di Stato, *"l'interesse all'accesso ai documenti deve essere valutato in astratto, senza che possa essere operato, con riferimento al caso specifico, alcun apprezzamento in ordine alla fondatezza o ammissibilità della domanda giudiziale che gli interessati potrebbero eventualmente proporre sulla base dei documenti acquisiti mediante l'accesso e quindi la legittimazione all'accesso non può essere valutata "alla stessa stregua di una legittimazione alla pretesa sostanziale sottostante"* (ex multis C.d.S., Sez. V, n. 55/2007; 8 T.A.R. Umbria, n. 56/2013, TAR Lombardia Milano, Sez. 1, 10 settembre 2014, n. 2336). Pertanto, secondo la giurisprudenza amministrativa "Ai sensi del citato art. 24, quindi, l'accesso va in ogni caso garantito qualora sia strumentale e funzionale a qualunque forma di tutela, sia giudiziale che stragiudiziale, anche prima e indipendentemente dall' effettivo esercizio di un'azione giudiziale. (ex multis T.A.R. Sicilia, Catania, sez. VI, 12 maggio 2016, n. 1285).

Anzi, la scelta di quest'ultimo di approvare una graduatoria di idonei, in aggiunta a quella dei vincitori, ha ingenerato un legittimo affidamento in merito alla concreta possibilità di essere assunti nel tempo, facendo così sorgere, in capo agli idonei, una vera e propria aspettativa rinforzata.

II. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della L. 241/1990 per difetto di motivazione. Illogicità e contraddittorietà.

La motivazione a base del diniego è illogica e pretestuosa e la violazione delle norme di legge da parte della RAI è da ritenersi illegittima trattandosi di concorrenti risultati idonei, che vantano un interesse diretto, concreto e attuale ad accedere e conoscere gli atti .

Rai con nota Prot. RUO/RI/ 29366 del 21 dicembre 2018 ha formulato il proprio diniego all'accesso in base al seguente tenore testuale: "rappresentiamo che i documenti di cui ai numeri 1 e 2 citati nella Vostra del 6 novembre non sono esistenti inoltre, in via più generale, osserviamo che nessuno documento cui si fa menzione (*cfr* 1. La pianta organica dei giornalisti Rai prima delle graduatorie 2013 e 2015; 2. La pianta organica dei giornalisti integrata con le eventuali assunzioni dei vincitori e degli idonei a seguito della pubblicazione delle graduatorie 2013 e 2015; 3. L'elenco dei giornalisti assunti dal 2013 senza attingere alle graduatorie 2013 e 2015; 4. L'elenco degli esodi di risorse giornalistiche a partire dal 2013 sino a tutt'oggi e l'elenco degli esodi preventivati e pianificati anche a far data dal 2019) ha alcun collegamento logico e giuridico con l'applicazione della Legge n. 205/2017. L'assunzione di nuovo personale giornalistico, infatti, discende dalle esigenze manifestate dalle testate giornalistiche e non già dall'esistenza di una pianta organica in un dato momento, tanto meno dalla pianificazione degli esodi di personale che può, in ipotesi, anche non essere rimpiazzato. Allo stato, pertanto, non emerge alcun interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata alla visione di tali documenti ".

In sostanza la Rai fonda il proprio immotivato diniego sulla base di tre considerazioni, tutte illegittime:

1. I richiesti documenti n. 1 (La pianta organica dei giornalisti Rai prima delle graduatorie 2013 e 2015) e n. 2 (La pianta organica dei giornalisti integrata con le eventuali assunzioni dei vincitori e degli idonei a seguito della pubblicazione delle graduatorie 2013 e 2015) sarebbero, a dire di Rai, inesistenti;
2. Tutti i documenti richiesti (da 1 a 4) non avrebbero, a dire di Rai, alcun collegamento logico e giuridico con l'applicazione della Legge n. 205/2017;
3. Non vi sarebbe, a dire di Rai, "alcun interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata alla visione di tali documenti ".

a) Quanto all'interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata alla visione di tali documenti

Come precisato in linea di fatto, la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 al comma 1096 prevede testualmente ed espressamente che: "...pertanto la RAI-Radiotelevisione italiana Spa può avviare, in un'ottica virtuosa di risparmio a medio-lungo termine, immissioni in organico di

figure al livello retributivo più basso, attingendo in primis al personale idoneo inserito nelle graduatorie 2013 e 2015 di giornalisti professionisti riconosciuti idonei".

E' quindi stabilito direttamente da una fonte di rango primario, speciale e non generale (e *lex specialis derogat generali*) in quanto riferita esclusivamente a Rai, che gli idonei inseriti nelle graduatorie 2013 e 2015 abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata addirittura dalla legge, a visionare gli atti in base ai quali verificare e controllare, ai fini della tutela di un diritto soggettivo individuale, se la Rai per le nuove assunzioni di personale giornalistico attinga o meno in primis (come dice la detta legge) al personale idoneo inserito nelle graduatorie 2013 e 2015!

b) Quanto al collegamento logico e giuridico con l'applicazione della Legge n. 205/2017 di tutti i documenti richiesti (da 1 a 4)

Per poter rispondere ad un profilo logico, prima ancora che giuridico, e' del tutto ovvio e naturale che gli istanti, in qualità di idonei della Selezione 2015, abbiano interesse, e pertanto abbiano diritto, ad accedere a quei documenti aziendali specifici in grado di consentire il controllo circa il corretto adempimento da parte Rai dell'imperativo di cui all'art. 1, comma 1096, L. n. 205/17.

Il principio giuridico di cui alla suddetta legge appare chiaro: la Rai non e' certamente obbligata a procedere ad assunzioni di personale giornalistico tout court, ma, se vi dovesse procedere, sarebbe obbligata, nel rispetto della norma primaria, ad attingere in primis (quindi con criterio prioritario e con precedenza), alla graduatoria idonei della selezione giornalisti Rai 2015.

In mancanza di strumenti alternativi, ne' la Rai ne ha indicati, gli istanti coerentemente chiedono di esaminare i documenti e gli atti aziendali concreti e specifici in base ai quali e possibile verificare se la società concessionaria abbia rispettato la legge speciale o abbia invece attinto illegittimamente a risorse *in secundis* !

Da qui la legittima esigenza di leggere la pianta organica, cioè l'elenco dei giornalisti Rai in ogni modo assunti, anche fuori graduatoria, dal 2013 ad oggi, l'elenco delle assunzioni pianificate anche per il 2019, l'elenco degli esodi, al fine di poter incrociare i dati ed essere certi che non vi siano state ritenute violazioni.

In caso di ritenute violazioni gli idonei, odierni istanti, devono poter fondatamente e documentalmente esercitare, in base all'art. 24 della Costituzione, il proprio diritto di difesa delle situazioni giuridiche affermate direttamente da una norma speciale di rango primario, la L. n. 205/17.

c) Quanto alla presunta inesistenza dei documenti n. 1 (La pianta organica dei

giornalisti Rai prima delle graduatorie 2013 e 2015) e n. 2 (La pianta organica dei giornalisti integrata con le eventuali assunzioni dei vincitori e degli idonei a seguito della pubblicazione delle graduatorie 2013 e 2015)

E' del tutto inverosimile che la Rai non abbia contezza documentale delle proprie assunzioni del personale giornalistico (la cd pianta organica).

Se non altro, ogni assunzione ha il suo contratto, debitamente formato, sottoscritto e protocollato (ed ovviamente dell'eventuale contratto di assunzione non interessano agli idonei i cd dati sensibili, ma solo la data di assunzione e il nominativo onde verificare per differenza tra gli organici aziendali e le graduatorie di legge 2013 e 2015).

Deve poi rilevarsi che, per potersi negare legittimamente l'accesso, inesistente deve essere l'atto non il documento rappresentativo, poichè se l'ente compie l'atto e poi ha facoltà di omettere senza conseguenze la sua rappresentazione documentale per poter sfuggire al dovere di consentire l'accesso agli aventi diritto sarebbe proprio l'istituto giuridico del diritto di accesso a venir meno!

Infine i documenti richiesti non si riferiscono certo a periodi di tempo pregressi e irrintracciabili.

La Rai, come concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, in base alla legge speciale, alla Convenzione di concessione ed al Contratto di servizio ha una serie di obblighi di trasparenza, pubblicità e non discriminazione (vedi anche l. n. 133/08, art. 18), serie alla quale non può sfuggire senza rendersi gravemente inadempiente.

P.Q.M.

Voglia l'Ill.mo T.A.R. adito, *contrariis reiectis*, in accoglimento del presente ricorso:

- a) annullare per i motivi suesposti il provvedimento di rigetto impugnato;
- b) per l'effetto, accertato il diritto dei ricorrenti alla piena e integrale ostensione della documentazione richiesta con istanza del 19/11/2018, e nella specie 1. La pianta organica dei giornalisti Rai prima delle graduatorie 2013 e 2015; 2. La pianta organica dei giornalisti integrata con le eventuali assunzioni dei vincitori e degli idonei a seguito della pubblicazione delle graduatorie 2013 e 2015; 3. L'elenco dei giornalisti assunti dal 2013 senza attingere alle graduatorie 2013 e 2015; 4. L'elenco degli esodi di risorse giornalistiche a partire dal 2013 sino a tutt'oggi e l'elenco degli esodi preventivati e pianificati anche a far data dal 2019, ordinare alla RAI l'esibizione della documentazione richiesta, mediante visione ed estrazione di copie, entro un termine non superiore a trenta giorni;

c) nominare un Commissario *ad acta* che provveda in luogo della parte resistente, in caso di inerzia di quest'ultima;

d) porre a carico dell'Amministrazione resistente le spese del presente giudizio, nonché quelle per l'opera del Commissario ad acta. Ai sensi dell'art. 13, co. 6 bis,

Roma, 30 giugno 2021

Avv. Vincenzo Iacovino